Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Mercoledì, 31 ottobre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 — » semestrale . . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2 % per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Ministro per la Consulta Nazionale

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 17 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'avv. Manlio Brosio a Ministro per la Consulta Nazionale.

(1876)

Nomina del Ministro per la Costituente

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 12 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Pietro Nenni a Ministro per la Costituente.

(1877)

Sostituzione del Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 10 agosto 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sig. Celeste Negarville, in sostituzione del dott. Eugenio Reale, a Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri.

(1878)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 agosto 1945, n. 670.

Modificazione della tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 89 del testo unico delle disposizioni legislativo sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 260 e 263 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella relativa ai compensi per i militari al lavoro, inserta nell'art. 260 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita dalla seguente:

« Militari del Regio esercito ed equiparati della Regia marina, Regia aeronautica e Regia guardia di finanza	Aggregati agli stabilimenti	Partecipanti a comandate militari
Sottufficiali retribuiti con stipendio	4,20	—
Sottufficiali a paga giornaliera. . .	3,60	—
Caporali	2,40	1,80
Soldati	1,80	1,20

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 260 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il compenso orario di L. 4,20 stabilito alla colonna 2 è portato a L. 4,80 allorquando i sottufficiali retribuiti con lo stipendio siano aggregati agli stabilimenti di lavoro con funzioni di capo operaio, capo d'arte, sorvegliante e simili, a norma del primo comma del precedente art. 259 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 263 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali preposti a comandate militari, alla dipendenza di stabilimenti di lavoro dello Stato è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 12 se retribuiti con stipendio e di L. 9 se retribuiti a paga giornaliera.

Per i militari di truppa cui venga affidato lo stesso incarico il soprassoldo è di L. 6 ».

Art. 4.

I compensi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 non sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° maggio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI — JACINI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 162. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1945, n. 671.

Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, con il quale fu autorizzata un'assegnazione di 500 milioni per l'esecuzione dei lavori di urgente riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, con il quale, in dipendenza dell'aumento verificatosi nel costo dei materiali e della mano d'opera, il fondo di 500 milioni autorizzato dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, fu aumentato di 300 milioni;
Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per provvedere alla prosecuzione dell'attività di ripristino delle opere predette;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo di lire 500 milioni autorizzato con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, per la riparazione, ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, aumentato di L. 300.000.000 con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 591, è ulteriormente aumentato di lire un miliardo.

Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della somma suddetta in relazione al fabbisogno.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 161. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1945, n. 672.

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, concernente i diritti per la consultazione degli atti catastali, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, sul servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, che estende al personale dell'Amministrazione del catasto i compensi concessi col R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, e successive modificazioni, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, sulla conservazione del catasto, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che approva il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni;
Vista la legge 17 giugno 1943, n. 571, contenente modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano;
Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concertò con i Ministri per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 1.

I diritti e i compensi che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici tecnici erariali e del catasto, gli Uffici del registro e gli Uffici dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire per le prestazioni indicate rispettivamente nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, sono fissate nella misura stabilita nelle tabelle medesime.

Il Ministro per le finanze può autorizzare, di volta in volta, su richiesta di pubbliche Amministrazioni o di Enti pubblici e privati, lavori e prestazioni straordinarie attinenti alle materie di competenza dei predetti uffici, e non previsti nelle tabelle allegate, precisandone le modalità e determinando i relativi compensi a favore del personale.

TITOLO II.

Allibramento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

I diritti fissati dal titolo II, n. 1, delle tabelle *A* e *B*, per la consultazione di registri, atti e schedari, sono devoluti nella misura del 60 % agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

Art. 3.

Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 e 5 della tabella *A*, sono liquidate alla fine di ogni bimestre dalle Intendenze di finanza e versate, al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare, sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

Art. 4.

I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella *A*, sono riscossi direttamente dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e l'ammontare di essi deve essere versato, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente postale di cui all'articolo precedente.

I compensi riscossi dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi del presente articolo e del precedente art. 1, sono versati previa detrazione delle somme che gli uffici medesimi siano stati autorizzati a prelevare per le spese inerenti alla esecuzione dei lavori.

Art. 5.

Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, di cui al titolo III, numero 6, della tabella *A*.

Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'art. 161 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto di tutti gli altri comuni interessati salvo rivalsa per le rispettive quote.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette versano al conto corrente postale di cui all'art. 2 le somme introitate per tale titolo entro i termini indicati nel successivo art. 4.

Art. 6.

Entro la prima decade di ciascun bimestre, gli ispettori delle imposte dirette eseguono il controllo delle somme versate nel bimestre precedente dagli Uffici distrettuali sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette, e comunicano alla stessa e all'Ispettorato compartimentale una distinta relativa alle somme introitate complessivamente dagli Uffici della provincia per ogni voce indicata nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

La distinta deve inoltre contenere l'elenco nominativo del personale di ciascun ufficio che, in conformità dei criteri fissati nel successivo art. 7, partecipa al riparto dei compensi, escludendo quello in aspettativa per motivi di salute, di famiglia o per servizio militare, e in congedo straordinario.

Art. 7.

Sull'importo dei proventi liquidati in conformità dei precedenti articoli, una quota pari al 5 % è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, ed è all'uopo versata sul conto corrente postale intestato alla medesima Direzione generale che ne dispone l'assegnazione in conformità di norme da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

Il residuo ammontare dei proventi è ripartito fra tutto il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, compreso quello addetto ai Centri di organizzazione dell'anagrafe tributaria, nella seguente misura:

al personale dei gradi 5° e 6°: quote 2,50;

al personale del grado 7°: quote 2,00;

ai titolari d'ufficio di grado inferiore al 7°: quote 1,50;

al personale di ruolo di tutti gli altri gradi ed al personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª e 3ª che abbia anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni: quote 1,00;

al personale subalterno di ruolo ed al personale non di ruolo in servizio continuativo da oltre un anno ritenuto meritevole: quote 0,50.

Art. 8.

La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni:

a) liquida le imposte erariali e le versa in tesoreria;

b) determina la quota dei diritti e dei compensi spettanti al personale di ciascun ufficio e ne rimette l'importo complessivo con la relativa distinta nominativa mediante posta-giro a favore del titolare dell'ufficio.

TITOLO III.

Allibramento e riparto dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 9.

L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici del registro deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli uffici stessi, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, addetto al Ministero a norma dell'art. 146 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 10.

L'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, alla fine di ciascun bimestre, sul totale delle somme riscosse a norma della tabella *C*:

a) determina l'ammontare della quota riservata al personale dell'Amministrazione centrale ai sensi del primo comma dell'art. 7 da assegnarsi con le norme ivi previste;

b) determina, per il rimanente importo, la somma spettante a ciascun impiegato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto agli Uffici del registro e agli Ispettorati compartimentali in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 11;

c) preleva da tali somme il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle imposte di registro, entro i limiti fissati dall'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

d) liquida sulla quota spettante a ciascun impiegato le prescritte ritenute d'imposta e le versa in tesoreria;

e) preleva la quota bimestrale di associazione alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovuta a norma dell'art. 5 dello statuto della Cassa;

f) emette per somma netta residua il posta-giro di cui all'art. 8 lettera *b*) a favore dei titolari degli uffici.

Art. 11.

Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente:

a) la divisione dei diritti e compensi si attua fra tutto il personale attribuendo un punto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di stipendio lordo iniziale annuo, esclusa ogni altra indennità, fissato pel grado rivestito da ciascun impiegato senza distinzione di gruppo o categoria;

b) in aumento sono assegnati n. 130 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 1ª categoria, n. 90 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 2ª categoria, n. 70 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 3ª categoria.

In caso di reggenza fiduciaria i suddetti punti vanno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

Per il servizio d'ispezione sono assegnati in aumento n. 150 punti a favore dei titolari o reggenti di Ispettorato compartimentale, n. 70 punti a favore degli ispettori compartimentali e superiori, n. 50 punti a favore dei direttori distrettuali e procuratori con funzione ispettiva;

c) ai volontari ed al personale non di ruolo di seconda categoria in servizio continuativo da almeno un anno, è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 11°, mentre agli alunni d'ordine in prova ed al personale non di ruolo di 3ª e 4ª categoria in servizio continuativo da almeno un anno è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 13°;

d) ai volontari ed agli alunni d'ordine in prova che non abbiano ancora compiuto un anno di servizio continuativo è attribuita la metà del numero dei punti spettanti rispettivamente ai gradi 11° e 13°.

E' escluso dal riparto dei diritti e compensi, il personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio continuativo, o la cui retribuzione non è a carico dell'Erario.

Sono del pari esclusi dal riparto, per tutto il periodo di assenza dal servizio, gli impiegati in aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di salute o per servizio militare, o in congedo straordinario.

TITOLO IV.

Allibramento e riparto dei diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario degli Uffici dei registri immobiliari.

Art. 12.

La tabella *D*, allegata al presente decreto, sostituisce a tutti gli effetti la tabella *D*, parte 1ª e 2ª, degli emolumenti o diritti ipotecari spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540.

I diritti e compensi indicati nella prima colonna della succitata tabella *D* sono dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale dei gruppi *A* e *B* delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati con le norme di cui all'art. 35, della suddetta legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie.

I diritti e compensi indicati nella seconda colonna della stessa tabella *D* sono dovuti al personale sussidiario di ruolo e non di ruolo in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e presso gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per quanto attiene esclusivamente al servizio ipotecario.

Art. 13.

Per la riscossione e per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 9 agosto 1943.

L'ammontare dei diritti e dei compensi deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici dei registri immobiliari, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto al Ministero, a norma dell'art. 146 del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

Art. 14.

Il riparto dei diritti e compensi tra il personale sussidiario viene effettuato con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Ai gerenti regolarmente nominati a norma dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie sono assegnati in aumento n. 70 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione non inferiore a L. 50.000, n. 50 punti se per la conservatoria è stabi-

lita una cauzione non inferiore a L. 30.000 e n. 30 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione inferiore a L. 30.000.

Negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, il personale che beneficia dei diritti e compensi del ramo « Registro » perchè appartenente al ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro, non può concorrere al riparto dei diritti e compensi del ramo « ipotecario » e viceversa.

Disposizioni finali.

Art. 15.

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Ogni ulteriore esenzione non potrà, tuttavia, essere concessa se non di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 16.

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero il giorno in cui la efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti Autorità Alleate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio 167. — FRASCA

TABELLA *A*.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturazione	
	TITOLO I. — *Diritti catastali.*			
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159	30 —		Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concerne la conservazione del nuovo catasto terreni.
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 a 94 R. decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 8 legge 14 gennaio 1929, n. 159) per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705 e articolo 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	14 —	+ [illegible] —	+ per pagina.
	TITOLO II. — *Visure dei registri del catasto e della imposta di ricchezza mobile.*			
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, dei registri mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile o di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari (R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, modificato dall'art. 2 del presente decreto):			Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovrà eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato, per quanto riguarda le visure catastali.
	a) per la prima mezz'ora o frazione . .	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturazione	
	TITOLO III. — *Certificati, copie ed estratti vari.*			
1	Certificati vari ordinari: da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta	7 —	+ 3 —	+ per pagina.
2	Certificati vari da rilasciarsi d'urgenza il giorno successivo a quello della richiesta.	14 —	+ 6 —	+ per pagina.
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione del privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione del privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali	50 —		
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	10 —	+ [illegible] —	+ per pagina.
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	20 —	+ 6 —	+ per pagina
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto: per ogni ripartizione di redditi (articolo 161 R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	25 —		
	TITOLO IV. — *Compilazione e tariffazione di ruoli.*			
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari: da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	20 —	Per 100 articoli.
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico dell'imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun Ente interessato	—	40 —	Per 100 articoli.
3	Tariffazione di contributi sui ruoli erariali	—	25 —	Per 100 articoli.
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale . . .	—	60 —	Per 100 articoli.
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi.	—	60 —	Per 100 articoli.
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di Enti autorizzati. .	—	40 —	Per 100 articoli.
	TITOLO V. — *Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.*			
1	Elenchi di reste: per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	0,15		Per bolletta.
2	Elenchi di reste: per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 R. decreto 15 settembre 1923 n. 2090).	—	50 —	Per 100 articoli.
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	30 —	Per 100 articoli.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SCOCCIMARRO

TABELLA *B*.

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
	TITOLO I. — *Diritti di scritturato.*			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	30 —		Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
2	Copie certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa o di planimetria).	7 —	+ 3 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina.
	TITOLO II. — *Diritti di visura.*			
	Consultazione delle mappe, delle planimetrie o degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie:			Il 40 % dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (R. decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del presente decreto).
	a) per la prima mezz'ora o frazione. . .	15 —		
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	30 —		
	TITOLO III. — *Diritti di disegno.*			
1	Tipi, copie od estratti di mappa.	5 —	+ 0,75	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero o per ogni indicazione del nome dei confinanti, se richiesto.
		—	+ 0,20	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto.
		—	+ 1 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti.
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli d'insieme delle mappe.	5 —	+ 0,10	+ per ognuno dei primi cento ettari.
		—	+ 0,02	+ per ogni ettaro oltre i primi cento.
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato cm. 24,5 × 37. .	12 —		
	b) su foglio di formato cm. 49 × 37. . .	18 —		
	TITOLO IV. — *Diritti per certificati, tipi, copie od estratti richiesti d'urgenza.*			
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I — III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta.	il doppio dei diritti e compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.		

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SCOCCIMARRO

TABELLA *C*.

Diritti spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
1	Per ogni formalità di registrazione (a pagamento, a debito o gratuita, purchè non derivante da privilegio a favore dello Stato o di altri Enti parificati allo Stato nei rapporti tributari) compreso le denunzie di successione, riunione di usufrutto, imposta sull'entrata e simili	1 —		Nel caso di registrazione per elenco ai sensi dell'art. 74 della legge di registro e del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3281, sulle assicurazioni il compenso deve ragguagliarsi ad ogni contratto o quietanza compresi nell'elenco o nelle denunzie di tacita rinnovazione dei contratti medesimi.
	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi i bollettari mod. 72 e 10	1 —		Non è dovuto il diritto: *a*) per tutte le quietanze per versamenti effettuati dagli uffici od enti preposti per legge alla riscossione di tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato; *b*) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili o delle pubbliche Amministrazioni prescritti dalla vigente legge del registro.
	Per ogni richiesta di bollazione di mandati di pagamento e di libretti colonici, qualunque sia il numero dei fogli o libretti bollati	1 —		
	Per ogni versamento di tassa per porto d'armi tanto se pagata con bolletta mod. 72ª quanto se con foglietto completato con visto bollo	1 —		
	Per ogni documento bollato a norma dell'art. 121 tariffa *A*, allegata alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268 . . .	1 —		
2	Ricerca di una registrazione, ovvero di un atto o di una denunzia o di una bolletta:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione o della bolletta .	3 —		
	b) quando s'indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita: per ogni serie di registri e per ogni mese da ispezionare .	3 —		
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	3 —		Il dicontro compenso non è dovuto quando la ricerca avviene per effettuare l'appuramento delle partite di campione o di ruolo.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie; di convenzioni di abbonamento e di verbali di dilazione:		oltre ogni facciata scritta L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma. Nessun compenso spetta per la compilazione del verbale di componimento amichevole in sede di accertamento valore.
	a) quando il valore del contratto non supera L. 10.000	3 —		
	b) quando il valore supera L. 10.000 e non L. 100.000	6 —		
	c) quando il valore supera le L. 100.000	12 —		
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	4 —		Nel caso di registrazione gratuita di trasferimenti interessanti Enti parificati allo Stato nei riguardi tributari, qualora l'Amministrazione interessata non provveda direttamente, come d'obbligo, a presentare contemporaneamente la relativa domanda di voltura, spetta il compenso per la redazione della domanda stessa e dei documenti da allegare, ove questi manchino.
6	Riscontro di domanda di voltura compilata dalla parte	3 —		

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
7	Copia ed estratti di testamento o di atti richiesti *a corredo della domanda di voltura:* *a)* quando il valore dei beni non superi L. 1000 . . . . *b)* quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . *c)* quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000. . . . . *d)* quando il valore supera le L. 100.000	 — 3 — 6 — 12 —	oltre per ogni facciata dell'atto e delle parti integranti di esso copiato in riassunto L. 1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe. Nel conteggio di queste non si tiene conto della data e della firma. Il diritto graduale è dovuto anche sul valore dei beni definitivamente accertato agli effetti dell'imposta e conseguentemente all'atto della liquidazione della tassa complementare compete la percezione della differenza del diritto liquidato in meno sul valore dichiarato.
8	Compilazione di certificati di denunziata successione per *la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:* *a)* quando il valore dei beni non supera L. 1000 . . . . *b)* quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . *c)* quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000 . . . . *d)* quando il valore supera L. 100.000 .	 — 3 — 6 — 12 —	oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
9	Compilazione di certificati di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto *per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:* *a)* quando il valore dell'usufrutto non supera L. 1000 . . . . *b)* quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . *c)* quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000. . . . . *d)* quando il valore supera le L. 100.000	 — 3 — 6 — 12 —	oltre per ogni facciata della denunzia riprodotta L. 1 —	Come al n. 7.
10	Formazione di note ipotecarie.	6 —	oltre per ogni facciata scritta di ciascuna nota L. 1 —	Come al n. 7 per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto di L. 6 è dovuto soltanto sulla 1ª nota.
11	Rilascio di copia di estratto di atti e denunzie di qualsiasi specie conservati presso gli archivi degli Uffici di registro: *a)* quando il valore non supera le L. 1000 *b)* quando il valore supera L. 1000 e non supera L. 10.000 . . . . *c)* quando il valore supera L. 10.000 e non supera L. 100.000 . . . . *d)* quando il valore supera L. 100.000 *e)* cartellini estratti di atti di locazione, richiesti dai Comuni per tassa valore locativo: per ogni cartellino . . . . Oltre al diritto di cui al precedente n. 2 ad eccezione per gli estratti di cui alla lettera *e*).	 — 3 — 6 — 12 — 1 —		
12	Rilascio di copia di liquidazione di tassa in genere, di nota di registrazione, di duplicato di quietanza, e di certificato di qualunque specie, escluso quello di cui al seguente numero . . . . Oltre il diritto di cui al precedente n. 2.	—	per ogni facciata scritta L. 1 —	Per la scritturazione delle facciate successive alla prima come al n. 7.

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	ANNOTAZIONI
13	Rilascio di certificato di definita valutazione	30 —		Non è dovuto il diritto di ricerca e di scritturazione.
14	Per la richiesta urgente: *a*) di rilascio delle copie e dei certificati di cui ai nn. 11, 12, 13 . . . . *b*) di registrazione di atti: quando il valore non supera L. 50.000 quando supera L. 50.000 e non 200.000 quando supera L. 200.000	 10 — 10 — 15 — 20 —	e supplemento di L. 2 — per ogni facciata scritta, oltre ai diritti stabiliti ai precedenti nn. 11, 12, 13.	Il diritto di urgenza deve percepirsi soltanto nei casi di copie e di certificati rilasciati contestualmente alla richiesta, o di registrazione eseguita entro lo stesso giorno della richiesta.
15	Per la numerazione e bollazione di qualsiasi libro, registro, bollettario, schedario richiesto agli effetti dell'applicazione delle leggi di tassa e per la bollazione dei libri dei commercianti previsti agli effetti della legge di bollo dagli articoli da 71 a 79 della relativa tariffa allegato *A*: *a*) se il fascicolo non supera pagine 100 *b*) se il fascicolo supera pagine 100: per ogni 100 fogli o frazione.	 2 — 3 —		Per la bollazione dei bollettari destinati al rilascio di ricevute in genere, il diritto va commisurato in base al numero delle pagine e non al numero delle bollette.
16	Sulla domanda di rilascio di duplicato del libretto di iscrizione alle radio-audizioni, in caso di smarrimento	4 —		
17	Compilazione dell'avviso di accertamento valori mod. 85: *a*) se il valore accertato definitivamente non supera le L. 20.000 . . . . *b*) se il valore predetto supera L. 20.000 e non L. 100.000 . . . . *c*) se il valore predetto supera le lire 100.000	 2 — 3 — 4 —	oltre per ogni facciata dell'orig. e delle copie L. 1 —	Come al n. 7. I diritti di contro debbono riscuotersi al momento della percezione della tassa complementare.
18	Compilazione dell'ingiunzione: *a*) se il valore pel quale s'ingiunge il pagamento non supera le L. 1000. . . . *b*) se il valore predetto supera L. 1000 e non supera L. 10.000. . . . . *c*) se supera le L. 10.000.	 2 — 3 — 4 —	oltre per ogni facciata del *solo* originale L. 1. —	Come al n. 7. Per uno stesso credito dovuto da più debitori, il compenso di cui contro deve percepirsi limitatamente ad una *sola* ingiunzione anche se vengano compilati originali separati e se la notifica venga ripetuta ad intervalli di tempo.
19	Bollazione mediante marche, punzone o visto bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio, *con qualsiasi scadenza*, stampati o litografati per proprio uso da Istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, ivi compresi gli assegni bancari, anche se riuniti in fascicolo o blocchetti: per ogni centinaio o frazione in più .	1 —		
20	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati fatta da distributori secondari, commercianti, ditte ed Istituti commerciali ed industriali	1 —		
21	Per la rappresentanza dell'Amministrazione avanti al Comitato di borsa in occasione di richiesta del certificato di valutazione di titoli fatta dalle parti: per ogni certificato	10 —		

N.	OGGETTO	Diritti	Scritturazione	*ANNOTAZIONI*
22	Per ogni partita allibrata a favore di enti o persone (esclusi i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri di conciliazione e il Fondo massa della R. Guardia di finanza per le quote contravvenzionali allo stesso spettanti) sul registro mod. 69	2 —		Il diritto sta a carico del percipiente e deve calcolarsi esclusivamente nel caso in cui le singole partite da erogare, raggiungano al netto delle ritenute, l'importo di L. 5 — Non è dovuto il diritto sulle somme ricuperate per inserzioni eseguite sul Foglio degli annunzi legali e sulla *Gazzetta Ufficiale* nell'interesse di enti o persone ammesse al gratuito patrocinio.
23	Sui proventi della Cassa nazionale del notariato: per ogni 100 lire.	2 —		
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale: *a)* sulle prime L. 10.000 per ogni 100 lire	1 —		Sull'intero importo delle marche vendute deve prelevarsi una trattenuta di L. 0,25 per cento e pagarsi all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali.
	b) sulle somme successive: per ogni 100 lire	0,50		
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni 100 lire	3,50		Il dicontro diritto spetta soltanto qualora le penalità siano pagate in seguito a sentenza e va applicato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia nazionale 30 aprile 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1926) sul prodotto netto della penalità ripartibile.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno
Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

TABELLA *D.*

Diritti e compensi spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari.

N.	OGGETTO	DIRITTI E COMPENSI DOVUTI		*ANNOTAZIONI*
		al conservatore	al personale sussidiario	
1	Per ogni formalità di trascrizione, anche se una sola nota concerne più formalità, compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al richiedente . . .	2 —	1 —	L'emolumento è liquidato con gli stessi criteri stabiliti, per il calcolo della imposta, dall'art. 4 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
	Inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » o « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato.	2 —	1 —	
	Per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturato se scritte per oltre 5 righe compreso la data e la firma.
2	Per ogni formalità di iscrizione, rinnovazione e annotamento compreso il certificato da rilasciarsi in calce alla nota da restituire al contribuente:			Come al n. 1.
	a) se la formalità è soggetta alla normale imposta fissa o l'ammontare del credito, per capitale, interessi ed accessori, non supera L. 10.000.	2 —	1 —	
	se supera L. 10.000 ma non L. 100.000.	4 —	2 —	
	se supera L. 100.000 ma non L. 500.000	6 —	3 —	
	se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	b) inoltre, se la formalità importa più di una repertoriazione a « favore » o « contro » per ciascun altro nominativo repertoriato	2 —	1 —	

N.	OGGETTO	Diritti e compensi dovuti: a conservatore	Diritti e compensi dovuti: al personale sussidiario	*ANNOTAZIONI*
	c) per ogni facciata della nota scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
3	Formazione della nota, in doppio originale, *per l'iscrizione d'ufficio*, prescritta dall'art. 2834 del Codice civile :			Il di contro diritto non compete quando il venditore abbia provveduto da sè alla compilazione della nota o quando abbia rinunziato all'ipoteca.
	a) se l'ammontare dell'ipoteca non supera L. 10.000	2 —	1 —	
	b) se supera L. 10.000 ma non L. 100.000	4 —	2 —	
	c) se supera L. 100.000 ma non lire 500.000	6 —	3 —	
	d) se supera L. 500.000	8 —	4 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale, a mano od a macchina.	2 —	1 —	Come al n. 1.
4	Formazione della nota, in doppio originale, *per la trascrizione d'ufficio* prescritta dal penultimo comma dell'articolo 2647 del Codice civile	6 —	3 —	Come al n. 1.
	Inoltre per ogni facciata scritta in ciascun originale a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
5	Formazione della nota e della denunzia nei casi consentiti dall'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540	6 —	3 —	Il diritto è dovuto soltanto sulla prima nota.
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina in ciascuna nota o domanda. . .	2 —	1 —	Come al n. 1.
6	Vidimazione della terza nota di cui agli articoli 2669 e 2883 del Codice civile . . .	2 —	1 —	
7	Per ogni nota di trascrizione a pagamento, per ogni iscrizione, rinnovazione o annotazione a pagamento; per ogni bolletta staccata dai bollettari mod. 72 e 72 *A* o dal registro mod. 68 per certificati e copie a pagamento	0,50	0,50	Il diritto concernente le bollette mod. 68 è riscosso insieme a l'emolumento dovuto al conservatore per la relativa formalità o certificato assumendolo in carico sul registro mod. 60 se trattasi di domanda di annotamento oppure sul registro mod. 70 se trattasi di certificato.
8	Duplicato di quietanza, di cui all'art. 6 della legge, richiesto anche successivamente alla data di esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale	2 —	1 —	La richiesta non contemporanea alla esecuzione della formalità soggetta ad imposta proporzionale o graduale deve stendersi su carta bollata.
9	Ricerca completamente infruttosa del nome di una persona sulla tavola alfabetica. . .	4 —	2 —	Se la persona è indicata col solo nome e cognome sono dovuti distinti emolumenti e per ogni paternità cui si estende la ricerca sulla tavola. Non è consentito al pubblico l'ispezione della tavola alfabetica.
10	Semplice ispezione:			L'emolumento è dovuto per ciascuna specie di formalità cui si estende l'ispezione. Se essa si riferisce a formalità passate nel mod. 60 in epoca anteriore ai 4 giorni dalla richiesta non è dovuto lo speciale diritto qualunque sia il motivo che ha impedito di introdurre le note nei relativi repertori.
	a) delle partite del repertorio riflettenti una sola persona.	2 —	1 —	
	b) del registro generale d'ordine modello 60 per le formalità ivi passate non oltre quattro giorni prima della richiesta, ferma l'osservanza delle prescrizioni contenute all'art. 2678 Codice civile relative all'obbligo di annotazione di tutte le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione viene eseguita.	2 —	1 —	

N.	OGGETTO	Diritti e compensi dovuti al conservatore	Diritti e compensi dovuti al personale sussidiario	ANNOTAZIONI
	c) di ogni partita nei registri particolari o di ciascuna nota	2 —	1 —	
	d) di ciascun titolo depositato.	4 —	2 —	
11	Per ogni stato o certificato (generale o speciale) delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni concernenti una sola persona:			Sono considerati come concernenti una sola persona, anche agli effetti della tassa di bollo, i certificati che riguardano cumulativamente il padre o la madre, ed i figli ovvero più fratelli e sorelle.
	per ciascun articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le relative annotazioni riportato nel certificato generale o esaminato ai fini del certificato speciale	2 —	1 —	L'emolumento è dovuto col minimo di L. 3 e col massimo di L. 12.
	se non viene riportato o esaminato alcun articolo	2 —	1 —	Se il certificato è cumulativo sono dovuti distinti emolumenti per le iscrizioni e le trascrizioni.
	ed in ciascuno di questi casi per ogni facciata scritta	2 —	1 —	Come al n. 1.
12	Per ciascun certificato di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni	2 —	1 —	
13	Copie isolate delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti nei registri particolari, comprese le relative annotazioni, nonchè delle note depositate in ufficio.	2 —	1 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
14	Copia dei titoli consentiti dall'art. 2673 ultimo comma del Codice civile.	4 —	2 —	
	Inoltre per ogni facciata scritta a mano od a macchina	2 —	1 —	Come al n. 1.
15	Collazione delle copie degli atti depositati in ufficio, ai sensi dell'articolo 746 del Codice di procedura civile:			
	per ogni facciata collazionata	2 —	1 —	Come al n. 1.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

SCOCCIMARRO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 settembre 1945, n. 673.

Nuove disposizioni per il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle provincie settentrionali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutti i provvedimenti concernenti il trattamento economico dei pubblici dipendenti e dei pensionati ordinari e di guerra avranno effetto nelle provincie non ancora restituite al Governo italiano e nelle quali non siano stati estesi dal Governo Militare Alleato, il giorno di tale restituzione, ancorchè l'entrata in vigore di essi sia subordinata alla emanazione di ulteriori disposizioni da parte del Governo italiano.

Nelle provincie già restituite, i suindicati provvedimenti, che non vi siano stati resi esecutivi dal Governo Militare Alleato, hanno effetto dal giorno del ritorno di esse all'Amministrazione italiana.

Resta ferma, per il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91, la decorrenza dal 16 febbraio 1945.

Art. 2.

Per il personale residente nelle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 163. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 674.
Funzionamento dei servizi portuali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per far fronte alle spese per il funzionamento dei servizi portuali, il Ministro per la marina può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 160. — FRASCA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione di cartelle 4 % di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 15 novembre 1945, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 95ª e 96ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate, per la 95ª estrazione, n. 22923 cartelle del capitale complessivo di L. 4.584.600, e per la 96ª estrazione, n. 22928 cartelle dell'importo complessivo di L. 4.585.600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il direttore generale PALLESIRINI

(1881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revocà di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 22 ottobre 1945, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Siena, già conferito, con decreto Ministeriale 28 giugno 1911, al notaio Nencini Terenzio, residente ed esercente in quella città.

Il direttore generale: CONTI

(1879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Guglielmo Noschese di Giacinto, nato ad Acicatena (Catania) il 7 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Regia università di Messina nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1880)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 29 ottobre 1945:

Del Panta Enrico, notaio residente nel comune di Bucine, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze.

Bettini Luigi, notaio residente nel comune di Monte San Savino, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Vernio, distretto notarile di Firenze.

Paliani Camillo, notaio nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti, è traslocato nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto.

(1887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 27 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1882)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 22 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1883)

Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, nei confronti della circolare del Ministero dell'industria e del commercio (Riassunto del provvedimento prezzi n. 26 del 17 settembre 1945, riguardante i prezzi degli oli) dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa), soggetti al Governo Militare Alleato, tale circolare entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, detta circolare è esclusa dall'esecutorietà e viene pubblicata nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 24 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1885)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. CARR, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoelencato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale.*

In data 25 ottobre 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 204.
Norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra.

(1886)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.